

Autorizzazione Strutture e Attività Sanitarie e/o Sociosanitarie

(deliberazione n. 7301 del 31-12-2001 pubblicata sul BURC n. 2 del 11.02.2002)

Devono richiedere l'autorizzazione sanitaria tutti i soggetti pubblici e privati che intendono svolgere una attività sanitaria e/o socio-sanitaria

A norma dell'art.8 ter del D.Lgs 229/99, per autorizzazione si intendono i distinti provvedimenti che consentono:

- la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati.
- l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati.

Sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio dell'attività:

a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale come di seguito riportate:

- attività specialistiche ambulatoriali mediche e chirurgiche;
- attività specialistiche ambulatoriali odontoiatriche;
- attività di medicina di laboratorio;
- attività di anatomia patologica;
- attività di medicina trasfusionale;
- centri erogatori di prestazioni di diabetologia;
- attività di diagnostica per immagini;
- attività di radioterapia;
- attività di medicina nucleare in vivo;
- attività ambulatoriale di riabilitazione;
- attività di dialisi;
- attività di terapia iperbarica;
- centri di salute mentale;
- consultori familiari;
- presidi ambulatoriali per la prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze.

b) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo c/o diurno.

c) strutture sanitarie e/o socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale:

- presidi di riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- presidi per la tutela della salute mentale: centri diurni psichiatrici, day hospital psichiatrici e strutture residenziali psichiatriche;
- strutture di riabilitazione e strutture educativo – assistenziali per i tossicodipendenti;

- residenze sanitarie assistenziali;
- centri residenziali per cure palliative.

Sono soggetti, alla sola autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma non a quella alla realizzazione:

- gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie,
 - ⇒ ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale
 - ⇒ ovvero si effettuano procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità
 - ⇒ o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente,
- le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche svolte anche a favore di terzi. (comma 2 dell'art.8 ter, introdotto dal decreto legislativo 229/99)

non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ma solo a comunicazione:

- gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie nei quali **non si effettuano** prestazioni di chirurgia ambulatoriale e non vi è l'utilizzo di tecniche, e/o apparecchiature, e/o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
- a) gli studi medici dove si esercita la propria attività libero professionale, comprensiva anche della diagnostica strumentale, svolta esclusivamente nei confronti dei propri pazienti a scopo di accertamento diagnostico complementare all'attività clinica

Pertanto, tutte le strutture e le attività sanitarie e/o sociosanitarie devono essere autorizzate, ad eccezione degli studi medici dove si esercita la propria attività professionale, senza effettuare prestazioni di chirurgia ambulatoriale e senza l'utilizzo di tecniche, e/o apparecchiature, e/o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

1. Autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e/o sociosanitarie

nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture rientrano le seguenti fattispecie:

- a) realizzazione di una nuova struttura
- b) ampliamento di una struttura già autorizzata, che consiste in:
 - aumento del numero dei posti letto rispetto a quelli già autorizzati
 - attivazione di funzioni sanitarie e/o sociosanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate
- c) trasformazione di una struttura esistente, che consiste in:
 - modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati
 - modifica di altre funzioni sanitarie e/o sociosanitarie già autorizzate
 - cambio d'uso degli edifici o di parti di essi, finalizzato ad ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie
- d) trasferimento di una struttura già autorizzata nell'ambito dello stesso distretto
- e) trasferimento di una struttura già autorizzata da un distretto ad un altro distretto della stessa ASL
- f) trasferimento di una struttura già autorizzata da una ASL ad un'altra ASL della Regione.

La domanda di autorizzazione alla realizzazione va sempre richiesta al comune competente anche se gli interventi non comportano lavori e quindi non necessitano di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia.

2. Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e/o socio sanitarie.

nel regime autorizzativo all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie nelle strutture pubbliche e private rientrano le seguenti fattispecie:

- a) i soggetti autorizzati alla:
 - realizzazione di una nuova struttura
 - ampliamento di una struttura già autorizzata
 - trasformazione di una struttura esistente
 - trasferimento di una struttura già autorizzata nell'ambito dello stesso distretto
 - trasferimento di una struttura già autorizzata da un distretto ad un altro distretto della stessa ASL
 - trasferimento di una struttura già autorizzata da una ASL ad un'altra ASL della Regione.
- b) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie,
 - ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale,
 - ovvero si effettuano procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità,
 - o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente,

- c) le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche svolte anche a favore di terzi. (comma 2 dell'art.8 ter, introdotto dal decreto legislativo 229/99)

3. Comunicazione apertura studio professionale

Rientrano in questa fattispecie:

- a) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie nei quali
- **non si effettuano** prestazioni di chirurgia ambulatoriale
 - non vi è l'utilizzo di tecniche, e/o apparecchiature, e/o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
- b) gli studi medici dove si esercita la propria attività libero professionale, comprensiva anche della diagnostica strumentale, svolta esclusivamente nei confronti dei propri pazienti a scopo di accertamento diagnostico complementare all'attività clinica.